



SENTENZA N. 78/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. **74410/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 17/7/2024 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis), elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'Avv. Michele Bisceglia (p.e.c.: michelebisceglia@avvocatinapoli.legalmail.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, contro Ministero della Difesa (E.I.), INAIL e INPS, per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio previdenziale ex art. 47 del d.l. n. 269/2003 per l'esposizione ultradecennale all'amianto;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2026 l'Avv. Francesca Mannello per delega orale del difensore costituito per il ricorrente (che preso atto delle conclusioni positive del CML e dell'OER, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e attribuzione delle stesse al procuratore costituito), l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura

INPS nonché per delega orale dell'avv. Concetta Petrillo costituita per l'INAIL (che ha chiesto il passaggio della causa in decisione) e il Ten. Col. Francesco Tufano per il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito (che ha insistito per l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione rappresentata, per difetto di legittimazione passiva);

RITENUTO IN FATTO

Nel ricorso, finalizzato ad ottenere i benefici pensionistici correlati alla prolungata esposizione all'amianto per ragioni di servizio, si espone che il signor (omissis) ha lavorato alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 16/6/1982 fino al 30/4/2024, prestando servizio, in particolare, dal 16/6/1982 al 3/9/1995 presso l'Arsenale Esercito di Napoli di Via Campegna, con la qualifica di "ARMAIOLO SPERIMENTATORE E COLLAUDATORE AL TIRO". Per tale periodo lavorativo, l'(OMISSIS) sarebbe stato esposto continuativamente alle polveri d'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro. In data 8/6/2005 l'odierno ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003 e conseguenti norme di attuazione; il 27/11/2008 il Ministero della Difesa redigeva curriculum lavorativo, in cui si evidenziava che egli *“è stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell'Art. 47 Decr. L. 269/03 dal 16/06/1982 al 03/09/1995 con la qualifica di <armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro>”*; il deposito del curriculum in parola presso l'INAIL, avvenuto a cura dell'(OMISSIS) il 20/3/2009, non è stato seguito da alcun provvedimento del Ministero della Difesa, dell'INAIL o dell'INPS

(Amministrazioni oggi convenute in giudizio). Dopo apposita diffida all'INAIL rimasta infruttuosa, il ricorrente, espletato senza esito il tentativo di conciliazione a mezzo raccomandata, ha presentato apposito ricorso in data 4/9/2015 presso questa Sezione Giurisdizionale, che con sentenza n. 561/2020 si è espressa per l'inammissibilità dello stesso per omessa proposizione del preventivo ricorso amministrativo all'INPS. L'(OMISSIS) provvedeva, dunque, a tale adempimento in data 20/6/2022, senza peraltro ottenere alcuna pronuncia in merito da parte dell'INPS. Da ciò l'odierno gravame, con cui egli chiede, dopo aver sinteticamente descritto le caratteristiche del servizio svolto che ne hanno comportato la prolungata e continuativa esposizione all'amianto: *"1) di accertare e dichiarare che il Sig. (omissis) dal 16/06/1982 al 03/09/1995 è stato esposto all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro ed ha pertanto, diritto al ricalcolo di tale periodo ai fini previdenziali per il coefficiente di 1,5 ovvero, in subordine, dell'1,25% ai sensi dell'Art. 13, comma 8, L.257/92, dell'Art. 47 Decr. L. 269/2003 ovvero al migliore trattamento pensionistico previsto ex lege; 2) condannarsi le Amministrazioni convenute, anche in via solidale, ad erogare, il trattamento pensionistico ricalcolato nel modo descritto al Punto 2; 3) condannarsi le Amministrazioni convenute alla refusione delle spese legali, diritti ed onorario con attribuzione al costituito procuratore anticipatario".* A tal riguardo, ha evidenziato che altri colleghi del ricorrente avrebbero già ottenuto il relativo riconoscimento, allegando al ricorso le relative decisioni e producendo altresì, a sostegno di istanza istruttoria finalizzata all'acquisizione di c.t.u., la sentenza n. 654/2019 di questa Sezione con

la quale, previo interessamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, è stata accolta la domanda di altro collega dell'odierno ricorrente che lavorava nei medesimi locali. Ancora in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.

In data 27/1/2025 è pervenuta alla Sezione memoria di costituzione e difesa del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano il quale, ricostruiti sinteticamente i fatti inerenti la specifica vicenda lavorativo/pensionistica del ricorrente e il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato in particolare, che *"la norma istitutiva del beneficio previdenziale in parola attribuisce, in via esclusiva, competenze: - all'INAIL per l'accertamento della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto del lavoratore necessaria per richiedere il beneficio previdenziale de quo; - all'INPS per quanto attiene all'applicazione del beneficio sul trattamento pensionistico erogato"*, rimanendo *"in capo all'Amministrazione datoriale il rilascio, su richiesta dell'interessato, del cd. curriculum lavorativo [...] quale prospetto informativo utile all'avvio del citato procedimento di accertamento da parte dell'INAIL e finalizzato al rilascio del relativo parere tecnico in ordine alla sussistenza dell'esposizione qualificata e alla sua durata"*. Avendo tra l'altro, nel caso di specie, l'Amministrazione della Difesa svolto tutti gli adempimenti a suo carico, *"si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa rispetto all'invocata pretesa (benefici previdenziali)"* e si conclude per l'estromissione dal giudizio della medesima Amministrazione della Difesa.

Il 1/4/2025 l'INAIL ha trasmesso memoria difensiva, in cui ha rappresentato che l'unico adempimento ricadente sull'INAIL nella materia de qua, ovvero

l'emissione del puntuale parere CONTARP, è stato eseguito, di talché si conclude perché la Sezione dichiari: *“la carenza di legittimazione passiva dell'INAIL e quindi l'estromissione dell'Istituto dal presente giudizio; in via subordinata [...] la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario; ancora in via subordinata, [...] la domanda improponibile per la mancata proposizione in sede amministrativa, nonché, improcedibile per la mancata opposizione in sede amministrativa”*, nel merito, si chiede il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari; in subordine, *“nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma VI, della Legge 30.12.1991 n. 412, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione”*.

L'INPS, che si è costituito in giudizio con memoria inviata per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, nominando sin d'ora, per il caso di affidamento di incarico a c.t.u. perché esprima parere sulla questione tecnica oggetto di causa, quali consulenti di parte tre medici del Coordinamento Generale Medico Legale INPS. L'Istituto previdenziale resistente, premesso che a suo avviso l'(OMISSIS) non può vantare il diritto previsto dall'art. 13 della L. 257/1992 ma al più quello ex art. 47 della L. n. 269/2003 (che ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, L. 257/1992), ha evidenziato l'assoluta mancanza di supporto probatorio rispetto alla pretesa dedotta

in giudizio, non avendo l'(OMISSIS) *“dato alcuna prova né della specifica lavorazione e nemmeno [...] di come potesse esservi stato contatto con polveri di amianto, in ragione delle proprie specifiche mansioni”* ed avendo altresì radicalmente omesso l'imprescindibile *“prova di una esposizione a polveri tali da superare la soglia limite di rischio”* secondo i dettami della Corte di Cassazione; infine, l'INPS ha espresso opposizione all'acquisizione della richiesta prova testimoniale.

Con ordinanza n. 51/2025, pubblicata il 23/4/2025, si è stabilito di acquisire:

1- motivato parere in ordine alla questione tecnica dedotta in giudizio del ***COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA***, sul seguente quesito:

SE PARTE RICORRENTE SIA STATA ESPOSTA ALL'AMIANTO NEL PERIODO TRA IL 16/6/1982 E IL 3/9/1995 IN CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA NON INFERIORE A 100 FIBRE/LITRO COME VALORE MEDIO SU 8 ORE AL GIORNO, OVVERO, QUALORA CIÒ NON SIA POSSIBILE IN RELAZIONE AL TEMPO TRASCORSO ED AL MUTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI, SE SIA PRESUMIBILE, IN BASE AD UN RILEVANTE GRADO DI PROBABILITÀ, IL SUPERAMENTO DELLA SUDETTA SOGLIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO;

Il predetto Collegio medico-legale provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali;

2- motivato parere dell'***O.E.R. (OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE)*** sul seguente quesito:

SE, E A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TECNICO-AMBIENTALI, CON CRITERI DI VEROSIMIGLIANZA E DI RILEVANTE PROBABILITÀ, IL RICORRENTE SIA STATO

ESPOSTO A POLVERI E FIBRE DI AMIANTO SUPERIORI A 0,1 FF/CC DURANTE LA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA SU UNA MEDIA GIORNALIERA DI 8 ORE E SE DETTA ESPOSIZIONE SIA DURATA PER UN PERIODO ULTRADECENNALE.

Sia il CML che l'O.E.R. si sono pronunciati con valutazioni tecniche favorevoli alla prospettazione attorea.

In data 26/3/2026 è pervenuta alla Sezione breve nota integrativa di parte attrice nella quale *“preso atto delle conclusioni rassegnate nel parere depositato dal collegio medico legale del Ministero della Difesa in data 05.03.2026, e del parere tecnico sull'esposizione all'amianto rilasciata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania in data 05.06.2025 che confermano l'esposizione qualificata del lavoratore alle fibre di amianto”, si “insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alla refusione di spese legali, diritti e onorari e attribuzione al procuratore anticipatorio”, con la medesima nota si “deposita altresì decreto di collocamento in pensione del sig. (omissis) dal 01.05.2024”.*

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di benefici pensionistici per lavoratori esposti all'amianto. Riguardo il quadro normativo di riferimento, va ricordato che l'art 13 comma 8 della L. 257/1992 - recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"- articolo poi modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 271/1993, dispone che *“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria*

contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Il decreto-legge 269/2003 (conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326), all'art. 47 comma 1, ha diminuito il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 e ha previsto l'applicazione del coefficiente ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle stesse. Le disposizioni previgenti sono state fatte salve dall'art. 3, comma 132 della L. 350/2003, oltre che a favore dei lavoratori che hanno maturato, alla data del 2/10/2003, il diritto al trattamento pensionistico, anche nei confronti di "coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data".

Ai fini della definizione del presente giudizio -premesse quanto sopra in linea generale- va altresì premesso che, in base alla normativa di settore e per consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo ai lavoratori che abbiano subito una esposizione all'amianto "qualificata", ovvero ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre /litro come valore medio su otto ore al giorno per un periodo non inferiore a dieci anni (art. 47 DL n. 269/2003 citato).

Il CML, interpellato da questo Giudice, ha preliminarmente esaminato, in modo dettagliato, tutta la documentazione in atti, ivi compresa la documentazione integrativa acquisita nel corso delle operazioni peritali (risposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Centrale Prestazioni all'istanza presentata dal ricorrente

sui benefici previdenziali amianto, parere tecnico sull'esposizione ad amianto in concentrazione media 100 fibre/litro del Sig. (omissis) rilasciata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania con riscontro di: *"... alta esposizione: Exp>11.39. Risultato: 15,6. Esposizione presso azienda: alta"*, cartella sanitaria lavoratori ex esposti ad amianto rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro - Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Medicina del Lavoro, Unità Operativa Amianto con valutazione diagnostica di: *"micronoduli bilaterale polmonare. Sporadici minimi ispessimenti pleurici LIS"*, copia della Tomografia Computerizzata del torace HR eseguita presso il Centro Diagnostico THEO di Fuorigrotta (NA), referto di visita specialistica eseguita presso l'ambulatorio di pneumologia dell'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro, consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Alfonso CIRILLO, specialista in Medicina del Lavoro e in Medicina Legale e delle Assicurazioni). Inoltre, il CML ha eseguito accurata anamnesi lavorativa del ricorrente, rilevando in tale sede che egli è stato "operaio civile presso il Ministero della Difesa dal 16.06.1982, impiegato presso l'Arsenale di Napoli fino al 03.09.1995 e successivamente trasferito al Centro Antinfortunistica dell'Italia Meridionale in Napoli fino alla data del collocamento in quiescenza avvenuto il 30.04.2024"; sempre in relazione all'anamnesi lavorativa, sono stati evidenziati nel corso delle operazioni peritali, *"ulteriori dettagli sull'attività in concreto espletata del ricorrente, il quale ricopriva la qualifica di armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro presso l'Arsenale di Napoli, addetto alla manutenzione di pezzi di artiglieria, nonché sui luoghi di lavoro e sui dispositivi di protezione*

ambientale e individuale in uso”.

Eseguito tale attenta analisi degli atti di causa, il CML ha svolto le seguenti considerazioni medico legali.

“Oggetto della presente valutazione è l'accertamento dell'eventuale esposizione del ricorrente, nel periodo dal 16.06.1982 al 03.09.1995 durante il quale è stato impiegato presso l'Arsenale di Napoli, a concentrazioni medie di amianto non inferiori a 100 fibre/litro per la durata di un turno lavorativo di 8 ore al giorno ovvero, qualora in relazione al tempo trascorso ed al sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi, risulti impossibile accertarne l'effettiva concentrazione, se tale esposizione sia da ritenersi presumibile con un rilevante grado di probabilità.

Per quanto concerne la valutazione dell'esposizione professionale ad amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13, comma 8, Legge 27 marzo 1992, n. 257, la documentazione resa disponibile evidenzia che il Sig. (omissis) ha prestato servizio presso l'Arsenale dell'Esercito di Napoli con la qualifica di armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro, nel periodo dal 16.06.1982 al 03.09.1995.

Il Ministero della Difesa, con nota del 27 novembre 2008, ha riconosciuto che il medesimo fu impiegato nel periodo in esame in attività lavorative che comportavano un'esposizione diretta e abituale ad amianto.

In data 05.06.2025 la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, in risposta al quesito formulato dalla Corte dei conti, sulla base del rapporto informativo reso dal capo sezione del citato Arsenale il 26.07.1983, del curriculum lavorativo e dell'anamnesi lavorativa

del Sig. (omissis) rilevata il 05.06.2025, concludeva esprimendosi a favore di un'esposizione ad amianto in concentrazione media annua superiore a 100 fibre/litro su 8 ore.

Sempre sulla base della documentazione disponibile, si evidenzia che l'impiego nella qualifica di armaiolo e collaudatore al tiro, nel contesto dell'arsenale militare, comportava la manipolazione e manutenzione di materiali e componenti di armi, apparati meccanici e sistemi balistici, attività nelle quali, in quegli anni, l'impiego di materiali contenenti amianto era pressoché ubiquitario (guarnizioni, rivestimenti termici, freni, coibentazioni, ecc.). Sotto il profilo dottrinale, l'amianto è un materiale conosciuto sin dall'antichità e largamente utilizzato in diversi tipi di industria grazie alle sue proprietà fisiche e merceologiche.

La comunità scientifica concorda nell'individuare, non solo nella forma fibrosa, ma nel concorso di numerosi fattori chimico-fisici, il potenziale patogeno delle fibre di amianto, le cui caratteristiche principali possono essere didatticamente raggruppate sulla base della loro morfologia (forma fibrosa, dimensione, rapporto diametro/lunghezza), della reattività di superficie (rilascio di radicali liberi, ioni metallici esposti e coordinativamente insaturi) e della biopersistenza (solubilità nei fluidi biologici, persistenza in un dato compartimento come la frammentazione). Sin dagli iniziali impieghi di tale materiale, si è evidenziata una correlazione con patologie dell'apparato respiratorio, di natura fibrotica e tumorale, motivo per il quale, sotto la forte pressione dell'ambiente scientifico, l'utilizzo dell'asbesto è stato sempre più avversato sino ad essere bandito nei paesi occidentali, in Italia dal 1992. Valutata la

pericolosità dell'esposizione lavorativa ad amianto, la Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplinava le norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione ed esportazione e dell'utilizzo, per la bonifica e la contaminazione, per la ricerca dei sostituti e per il controllo dei danni da inquinamento. Il dettato normativo comprende anche degli interventi volti alla tutela dei lavoratori del settore che, prevedibilmente, sarebbero andati incontro a difficoltà di impiego, quali trattamenti straordinari di integrazione salariale e di pensionamento anticipato, mediante il riconoscimento di un periodo contributivo figurativo. Tale beneficio previdenziale si pone anche quale forma indennitaria rispetto a una condizione di rischio che non ha esplicato ancora i propri effetti lesivi.

Possono fruire di tali benefici i lavoratori che sono stati esposti alla concentrazione media di 100 fibre/litro per otto ore al giorno per 10 anni di attività lavorativa, come parametrato dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Nelle strutture militari e negli arsenali, almeno fino alla metà degli anni '90, è inoltre ampiamente documentato un uso diffuso di amianto a fini isolanti e ignifughi, in particolare in reparti di manutenzione e nelle officine meccaniche.

Deve altresì osservarsi come non risultano essere stati eseguiti rilievi ambientali diretti o campionamenti nei luoghi di lavoro di cui trattasi, né sono emersi documenti tecnici che attestino l'effettiva concentrazione di fibre aerodisperse o la presenza certa di materiali contenenti amianto nei locali in cui l'interessato operava.

La dichiarazione resa dal Ministero della Difesa nel 2008 costituisce comunque un riconoscimento amministrativo dell'esposizione, formulato secondo un criterio di verosimiglianza tecnica, che, pur non sostituendo la prova diretta, rappresenta un elemento di significativo valore probatorio. Sulla base dei richiamati elementi di valutazione si ritiene quindi che, pur risultando indisponibili elementi documentali recanti evidenze dirette della presenza e della effettiva concentrazione di amianto nei luoghi di lavoro all'interno dell'Arsenale di Napoli ove il Sig. (omissis) venne impiegato nel periodo dal 16.06.1982 al 03.09.1995, risulta altamente verosimile, con criterio probabilistico sufficiente, che l'interessato sia stato continuativamente esposto a concentrazioni medie di amianto superiori a 100 fibre/litro ad amianto".

All'esito di tali considerazioni, il CML ha concluso valutando come *"presumibile, in base a un rilevante grado di probabilità, che la parte ricorrente sia stata esposta all'amianto nel periodo tra il 16.06.1982 e il 03.09.1995 in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno".*

Il Giudicante, viste le attente valutazioni tecniche eseguite dal C.T.U. incaricato sulla base dell'accurato esame della documentazione in atti, non ravvisa motivi per discostarsene. A ciò deve aggiungersi -come puntualmente fatto dal CML- che in espletamento dell'ordinanza istruttoria n. 51/2025, si è pronunciato sulla questione controversia, con accurato parere tecnico, anche l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che si è espresso -come evidenziato dal CML- nel medesimo senso.

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso, ovvero va riconosciuto il

diritto di (omissis) alla richiesta maggiorazione contributiva, pur se con le modalità indicate dall'art. art. 47 della L. n. 269/2003. Invero, l'art. 3, comma 132, della L. n. 350/2003, con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269/2003, ha esteso il previgente e più favorevole regime previsto dall'art. 13 della L. n. 257/1992 a tutti i lavoratori che, alla data del 2/10/2003, avessero avanzato richiesta all'INAIL per la certificazione dell'esposizione all'amianto. Il ricorrente, come anticipato nella premessa in fatto, ha formulato domanda all'INAIL in data 8/6/2005. L'art. 47 del d.l. n. 269/2003 prevede che a decorrere dal 1/10/2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, L. n. 257/1992, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Quindi, deve statuirsi condanna dell'INPS (stente l'evidente difetto di legittimazione passiva di Ministero della Difesa e INAIL) al ricalcolo della pensione di (omissis) con la predetta maggiorazione per tutto il periodo di esposizione (giugno 1982-settembre 1995); sulle somme pensionistiche arretrate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Riguardo la regolazione delle spese di lite afferenti il giudizio, se ne

dispone la compensazione, in considerazione della complessità della questione trattata, per la cui definizione sono stati necessari approfondimenti istruttori.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, da eseguire dall'INPS -essendo privi di legittimazione passiva *ad causam* sia il Ministero della Difesa che l'INAIL- mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva dell'1,25 da calcolare ai fini della determinazione dell'importo della pensione sul periodo lavorativo prestato dal giugno 1982 al settembre 1995;

2- CONDANNA altresì l'INPS alla corresponsione sulle somme arretrate, di interessi nella misura legale e di rivalutazione monetaria secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 31 marzo 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08.04.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)